



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Giudice designato

**Procedimento liquidatorio R.G. 14/2022**

**(art. 14 ter L. 3 del 2012 e s.m.i.)**

Il giudice delegato, provvedendo sulla domanda di liquidazione del patrimonio presentata da COLOMBELLI Alessandro (CLMLSN67H15D969S) in data 11 luglio 2022

avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente;

**visto** l'art. 14 ter, quinquies e ss. L. 3 del 2012;

**letta** la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

**Premesso** quanto segue sui termini e caratteristiche del progetto liquidatorio esposto:

- il ricorrente ha riferito di trovarsi in situazione di sovraindebitamento le cui cause sono da ricondursi, a partire dal 2006, ad una condizione di ludopatia medicalmente accertata e ad una diminuzione delle commesse procacciate in qualità di rappresentante e intermediario dovuta alla crisi economica del 2007-2008;
- che tali circostanze hanno compromesso la capacità reddituale del Sig. COLOMBELLI, il quale percepisce un presunto guadagno netto mensile di € 2.974,00 il quale rappresenta, allo stato, l'unica fonte di reddito del Colombelli;
- che della predetta cifra il ricorrente mette a disposizione della procedura € 270,00 x 48 mensilità per un importo complessivo pari a € 12.960 da aggiungersi ai conti correnti, poste pay, fondo Arca, cassette di sicurezza e libretti di deposito indicati nella relazione dell'OCC quale attivo messo a disposizione dal ricorrente ai fini della procedura liquidatoria, mentre non sono presenti beni mobili registrati né beni immobili;

Alla domanda di liquidazione, nel relativo fascicolo telematico, risulta allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Gianni Bazzurro

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione posta a suo corredo, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la postulata procedura

posto che:

- il ricorrente non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012 e alla luce anche dei suoi asseriti e di quanto relazionato dall'organismo di composizione della crisi (O.C.C.) non può ritenersi che il ricorrente abbia usufruito di procedimento ulteriore di composizione della propria posizione debitoria ai sensi della legge n. 3/2012;
  - avendo, il ricorrente, la propria residenza in Genova deve riscontrarsi la competenza di questo Tribunale a provvedere sulla presente domanda;
  - la domanda deve ritenersi validamente corredata, oltre che delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme di relativa individuale spettanza;
  - deve ritenersi sussistente sua condizione di sovra-indebitamento alla luce del sensibile valore differenziale che si rinviene tra l'ammontare della situazione debitoria a suo carico e l'attivo del ricorrente messo a disposizione della procedura;
  - è stata prodotta in atti relazione dell'O.C.C. nella persona della dott. Gianni Bazzurro che ha proceduto alla disamina delle cause che hanno determinato l'indebitamento del sig. Colombelli, della sua consistenza, della di lui incapacità a farvi fronte oltre che al riscontro della sussistenza degli ulteriori presupposti postulati dall'art. 14 ter, comma 3, lett. c) e d) ed alla motivata valutazione di completezza ed attendibilità;
- non si riscontrano atti impugnati dai creditori;
- potrà procedersi alla ridefinizione della quota parte preferenzialmente da devolvere alla salvaguardia dei bisogni primari individuali.

P.Q.M.

letto l'art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio proposta da COLOMBELLI Alessandro

NOMINA liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott. BAZZURRO GIANNI con studio in via Corsica 14/2;

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore; nonché la sua pubblicità sull'apposita partizione del sito web del Tribunale di Genova;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**determina** ex art. 14ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC che ha indicato nella somma di euro 2.704,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, di cui € 1.500,00 a titolo di contributo giudiziale del mantenimento del figlio malato.

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Si comunichi.

Genova, 01/08/2022

Il Giudice  
Dott.ssa C. Tabacchi